# COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

**Provincia di Novara**

Piazza I° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio

*Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247 - e-mail municipio@comune.sanmauriziodopaglio.no.it*


# REGOLAMENTO

# SALE PUBBLICHE DA GIOCO

**Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 07.06.2013**

# SOMMARIO


| | | |
|---|---|---|
| Art. 1 - | ISTANZE E DOCUMENTAZIONE | pag. 3 |
| Art. 2 - | REVOCA E/O SOSPENSIONE DELLA LICENZA | pag. 3 |
| Art. 3- | PRESCRIZIONI ULTERIORI | pag. 3 |
| Art. 4 | NATURA RECETTIZIA DELLE AUTORIZZAZIONI | pag. 4 |
| Art. 5- | INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN LOCALI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI | pag. 4 |
| Art. 6- | SOSTITUZIONI | pag. 4 |
| Art. 7- | TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O DI GESTIONE | pag. 4 |
| Art. 8- | DIVIETI | pag. 4 |
| Art. 9- | ALTRI LIMITI NUMERICI | pag. 4 |
| Art. 10- | LICENZA PER L'APERTURA DI SALA GIOCHI | pag. 5 |
| Art. 11- | REQUISITI DEI LOCALI | pag. 5 |
| Art. 12- | SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | pag. 5 |
| Art. 13- | DISTANZE MINIME | pag. 6 |
| Art. 14- | ORARI | pag. 6 |
| Art. 15- | MINORI | pag. 6 |
| Art. 16- | UTILIZZO DI GIOCHI DA PARTE DI MINORI | pag. 7 |
| Art. 17- | CARTELLI E TABELLE | pag. 7 |
| Art. 18- | PUBBLICITA' DEI PREZZI | pag. 7 |
| Art. 19- | SANZIONI | pag. 7 |

## art. 1 - ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

1. Il Responsabile del Settore competente individua, con propria determinazione, le modalità di presentazione delle istanze finalizzate al rilascio di licenze e/o autorizzazioni di polizia amministrativa comunale e la documentazione che deve essere prodotta a corredo delle medesime, tra cui le istanze per le licenze e/o autorizzazioni di cui al presente Regolamento. Individua altresì ogni altro onere e/o formalità amministrativa a carico dei privati, da osservarsi ai fini dello svolgimento di attività rientranti nella polizia amministrativa locale e che non siano già previsti dal presente Regolamento.
2. Le procedure da osservarsi da parte dei privati ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono rese note mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di San Maurizio d'Opaglio e debbono essere tempestivamente e costantemente aggiornate.
3. Le licenze e/o autorizzazioni di polizia amministrativa comunale sono sempre rilasciate senza pregiudizio del diritto dei terzi.
4. L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società, per ottenere una licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S. non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. n.575 del 31/5/1965 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt.11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.".

## art. 2 - REVOCA E/O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Le licenze e/o le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento possono venire revocate e/o sospese per sopravvenuti motivi di pubblico interesse senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Il provvedimento di revoca e/o sospensione deve essere adeguatamente motivato.
2. Restano salvi i casi di revoca e/o sospensione previsti dal T.U.L.P.S. e/o da leggi speciali in materia.
3. I provvedimenti di revoca e/o di sospensione sono adottati dal Responsabile del Settore competente.
4. E' fatta salva la competenza del Sindaco con riferimento all'esercizio della potestà di ordinanza prevista dall'art. 54 T.U.E.L.

## art. 3 - PRESCRIZIONI ULTERIORI

1. A carico del titolare di licenze e/o autorizzazioni di polizia amministrativa e dei soggetti che esercitano attività rientranti nel novero della polizia amministrativa locale possono essere dettate prescrizioni ulteriori in aggiunta a quelle già previste nel provvedimento autorizzativo. Tali prescrizioni vengono notificate all'interessato il quale deve consegnare all'ufficio protocollo il provvedimento e/o atto originario al fine di consentirne l'aggiornamento alle nuove, successive prescrizioni.
2. La consegna di cui al comma 1. deve avvenire entro il termine indicato dall'ufficio polizia amministrativa.
3. Possono essere prescritte prescrizioni particolari anche in ordine alle attività già soggette a D.I.A. e soggette a S.C.I.A.

## art. 4 - NATURA RECETTIZIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze e le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno natura recettizia fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

## art. 5 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN LOCALI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI

1. Per quanto riguarda l'installazione di giochi leciti in locali diversi dalle sale giochi si fa riferimento alla legislazione nazionale vigente.

## art. 6 - SOSTITUZIONI

1. La sostituzione di apparecchi da gioco va' sempre comunicata all'ufficio polizia amministrativa ancorchè abbia per oggetto apparecchi rientranti nell'ambito della medesima tipologia.
2. La comunicazione di cui al comma 1., da effettuarsi su apposito modello predisposto dall'ufficio polizia amministrativa,va' corredata della copia del nulla osta rilasciato dalla Amministrazione Finanziaria.

## art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' O DI GESTIONE

1. In caso di trasferimento della proprietà e/o della gestione della attività imprenditoriale principale, a compendio della quale siano stati installati giochi leciti, il soggetto subentrante deve presentare al Comune una nuova S.C.I.A. riferita agli apparecchi già installati .

## art. 8 - DIVIETI

1. 1. L'installazione di apparecchi o congegni da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata:
   a) negli esercizi pubblici ubicati all'interno di ospedali, case di cura, scuole, convitti e pertinenze dei luoghi di culto;
   b) negli esercizi nei quali vengono svolte attività imprenditoriali non soggette alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
   c) nell'ambito di sagre, feste e simili;
   d) in aree esterne a pubblici esercizi, circoli privati e/o esercizi di qualsivoglia tipologia.
2. Negli spazi comuni dei centri commerciali, la superficie occupata dai giochi non può superare i 25 metri quadrati, ferma restando la facoltà di installare giochi nei singoli esercizi nei limiti di cui agli articoli precedenti.
3. Negli esercizi commerciali valgono i limiti numerici esplicitati negli articoli precedenti con riferimento alla singola autorizzazione rilasciata, anche se organizzati con sistema di gestione di reparto.

## art. 9 - ALTRI LIMITI NUMERICI

1. Il numero massimo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che possono essere installati in:

1.2. Agenzie di scommessa ed altri punti di vendita previsti dall'art. 38 c.1 lett c) del D.L. 223/2006 ( allegato C) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
1.3. Sale destinate al gioco di cui al decreto Min. Finanze 31 gennaio 2000 n° 29 (allegato D)
1.4. Sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box

è determinato con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° CGV/50/2007 del 18 gennaio 2007 allegato E).

2. Sono fatte salve le prescrizioni di cui ai Decreti Interdirettoriali vigenti in materia e di quelli che successivamente dovessero intervenire a disciplina della materia.

## art. 10 - LICENZA PER L'APERTURA DI SALA GIOCHI

1. Le sale giochi rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e la relativa apertura è soggetta al preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S.
2. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli indirizzi generali e i criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 85-13268 ( allegato B)così come modificata da D.G.R. 1 Marzo 2010, n. 43-13437 (allegato B.1). e di ogni altra D.G.R. ad essa correlata e/o della medesima sostitutiva e/o modificativa e/o integrativa.

## art. 11 - REQUISITI DEI LOCALI

1. Oltre a quanto previsto all'art. precedente i locali adibiti a sala giochi debbono essere:
   a) caratterizzati da una destinazione d'uso compatibile ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici comunali e debbono essere ubicati al piano terreno.
   b) idonei sotto il profilo igienico sanitario e la relativa accessibilità non deve essere ostacolata da barriere architettoniche.
2. Per le sale giochi con capienza superiore alle 100 persone è obbligatorio il Certificato Prevenzione Incendi.
3. Sono fatti salvi i requisiti e i criteri di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del T.U.L.P.S. e dai Decreti Ministeriali vigenti in materia.
4. La superficie minima dei locali deve essere pari a mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio.
5. Le sale giochi debbono essere provviste di almeno due servizi igienici dei quali uno ad uso della clientela maschile e l'altro ad uso della clientela femminile e persone diversamente abili. I servizi igienici debbono essere preceduti da antibagno ed essere ubicati nello stesso piano della sala giochi.

## art. 12 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è compatibile con l'attività di sala giochi ove essa avvenga nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dalla L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 e smi e da ogni altra normazione regionale vigente in materia, nonchè a condizione che assuma natura complementare rispetto alla principale attività di sala giochi e sia debitamente

autorizzata.

2. L'area adibita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve, in quanto funzionale ad attività complementare, essere accessibile ai soli fruitori dell'attività prevalente.
3. Sono consentite forme di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. I titolari e/o gestori delle sale giochi debbono esporre cartelli ben visibili alla clientela contenenti l'avviso che la somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai soli giocatori.
5. L'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande non è compatibile con il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo dehor e con il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli e/o pubblici trattenimenti.
6. E' vietata, all'interno delle sale giochi, qualsivoglia forma di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento.
7. Sono vietate insegne, vetrofanie e/o simili contenenti la scritta "bar" o altra indicazione pubblicizzate l'attività di somministrazione/ distribuzione di alimenti e/o bevande.

## art. 13 - DISTANZE MINIME

1. L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, a non meno di 600 mt., calcolati in funzione del percorso pedonale più breve, da:
   1.1 scuole di ogni ordine e grado;
   1.2. strutture educative e socio-assistenziali;
   1.3. ospedali, case di cura, case di riposo, case soggiorno per anziani,
   1.4. chiese, luoghi di culto;
   1.5. ogni altro luogo avente valore artistico e/o particolare significato per le tradizioni culturali del paese:
   1.6. centri sociali, sportivi, ricreativi, di aggregazione in genere.

## art. 14 - ORARI

1. Gli orari di apertura delle sale giochi sono disciplinati, in via generale, dal Sindaco con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7 T.U.E.L.
2. Sono fatti salvi provvedimenti più restrittivi in materia di orari ove dettati dalle contingenze e/o dall'ubicazione della sala giochi. Tali provvedimenti debbono essere adeguatamente motivati.

## art. 15 - MINORI

1. L'accesso alle sale giochi nelle quali sono installati giochi e/o apparecchi rientranti nella sola categoria di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.
2. L'accesso alle sale giochi nelle quali sono installati contestualmente giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 16. I giochi e/o gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. debbono essere installati in aree apposite e separate rispetto a quelle in cui sono installati i restanti giochi e/o apparecchi.
3. Il titolare e/o gestore della sala giochi deve adottare ogni cautela idonea a evitare che minori degli anni 18 accedano nelle aree riservate ai giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 comma 6

T.U.L.P.S.

4. L'accesso alle sale giochi nelle quali sono installati esclusivamente giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 14 non accompagnati da familiari e/o da altro parente maggiorenne.

## art. 16 - UTILIZZO DI GIOCHI DA PARTE DI MINORI

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 16, è vietato il gioco ai minori di anni 14 non accompagnati da familiari e/o da altro parente maggiorenne.

## art. 17 - CARTELLI E TABELLE

1. Nelle sale giochi e in ogni altro esercizio e/o locale, compresi i circoli privati, in cui sono installati giochi e/o apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. debbono essere affissi, in modo ben visibile alla clientela, cartelli contenenti informazioni sugli effetti negativi della dipendenza da gioco. Il contenuto di tali cartelli è individuato con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi previo confronto con l'Azienda Sanitaria Locale.
2. Il Comune di San Maurizio d'Opaglio incentiva e promuove forme di sensibilizzazione contro il fenomeno della dipendenza da gioco.

## art. 18 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Nelle sale giochi, nelle sale da biliardo e simili e in ogni altro esercizio in cui sono installati giochi, apparecchi e/o congegni da gioco debbono essere esposti in modo chiaro e ben visibile i costi delle partite e/o dell'utilizzo da parte della clientela.

## art. 19 - SANZIONI

1. Le violazioni di cui al presente regolamento vengono sanzionate ai sensi degli artt. 9 e 17 – 17 bis – 17 ter – 17 quater - 17 quinques – 17 sexies del R.D.773 del 18 giugno 1931 recante il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.